

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Rep. n. 4963

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE E
DEGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI, NONCHÉ DI EVENTUALI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STESSE AREE", PER IL
BIENNIO 2017+2018 (C.I.G.6817612765).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventotto** del mese di
febbraio nella Casa Comunale di Altamura e nell'Ufficio di
Segreteria, avanti a me, **avv. Teresa GENTILE**, Segretario
Generale del Comune di Altamura, autorizzato a rogare
contratti in forma pubblica amministrativa, ai sensi
dell'art. 97, comma 4 lett. c) del D. Lgs. 267/2000, sono
personalmente comparsi i Signori:

- **ing. Vittorio DIFONZO**, nato a Bari il 6 giugno 1966,
Dirigente del VI Settore LL.PP. del "Comune di Altamura",
Codice Fiscale 82002590725 e P. IVA 02422160727, giusta
decreto del sindacale n. , domiciliato per la carica presso
il Palazzo di Città del Comune stesso, che interviene nel
presente atto in nome, conto ed interesse
dell'Amministrazione Comunale;

- **ing. Fabio ARMENISE**, nato a Bari il 27 maggio 1983 ed ivi
residente alla via Ottorino Respighi n 63/B, che interviene
nel presente atto, in qualità di **Legale Rappresentante**
dell'**impresa EFFAR S.R.L.**, capitale sociale euro 6.000,00

i.v., con sede in Bari alla via Caldarola, n. 14 iscritta al

registro delle Imprese della Camera di Commercio di Bari,

codice fiscale e numero di iscrizione e partita IVA

07540150724 , R.E.A. BA-565077, che nel prosieguo del

presente atto verrà chiamata per brevità anche "Operatore

Economico Contraente".

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario

Generale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai

fini del quale:

PREMETTONO CHE:

- con provvedimento dirigenziale n. 619 del 19/07/2016 si

approvava il Capitolato d'oneri relativo all'affidamento dei

"lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali

interne e degli spazi pubblici di proprietà comunale, nonché

di eventuali lavori di manutenzione straordinaria sulle

stesse aree", per il biennio 2017 - 2018. L'importo

complessivo della manutenzione ordinaria, già finanziato con

fondi del bilancio comunale, ammonta di € 774.000,00 di cui

€ 519.000,00 oltre I.V.A., per lavori, comprensivo di €

15.519,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

mentre quello della eventuale manutenzione straordinaria, da

finanziare, ammonta ad € 255.000,00, di cui € 7.821,12 per

lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti

a ribasso;

- con il succitato provvedimento si stabiliva di procedere

	all'individuazione dell'operatore economico contraente con	
	cui stipulare l'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.	
	Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta espletata tramite la	
	Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Altamura e	
	Poggiorsini mediante piattaforma telematica EMPULIA gestita	
	dal soggetto aggregatore regionale Innovapulia, ai sensi	
	dell'art. 36 comma 2 lettera "c" del D. Lgs. 50/2016, da	
	aggiudicarsi ad un unico operatore economico con il criterio	
	del prezzo più basso determinato mediante offerta in ribasso	
	unico percentuale sull'elenco prezzi posto a B.A., ed	
	esclusione automatica delle offerte anormalmente basse	
	secondo le modalità previste dall'art. 97 comma 8 del	
	richiamato D. Lgs 50/2016, trattandosi di contratto di	
	lavori pubblici da stipulare a misura;	
	- in esecuzione del succitato provvedimento dirigenziale	
	veniva pubblicato apposito bando di gara all'Albo Pretorio	
	Online dell'Ente sul Sito del Comune di Altamura dal	
	17/10/2016, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e	
	trasporti a partire dal 14/10/2016 e, per estratto, sulla	
	G.U.R.I. n. 120 V Serie Speciale del 17/10/2016.	
	- con determinazione dirigenziale n. 1278 del 28/12/2016 si	
	aggiudicava la procedura aperta espletata il 25/11/2016,	
	inerente l'accordo quadro per "lavori di manutenzione	
	ordinaria delle strade comunali interne e degli spazi	
	pubblici di proprietà comunale, nonché di eventuali lavori	

	di manutenzione straordinaria sulle stesse aree", per il	
	biennio 2017-2018, in favore dell'impresa "EFFAR S.R.L." da	
	Bari, con il ribasso unico percentuale del 31.536% da	
	applicarsi all'Elenco Prezzi predisposto dall'Ente ed	
	allegato alla documentazione di gara, al listino prezzi	
	delle OO.PP. emanato dalla Regione Puglia nell'anno 2012, al	
	listino ARIAP I Semestre 2014;	
	- in sede di gara l'Operatore Economico contraente	
	dichiarava di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 89 del D.	
	Lgs. 50/2016, dei requisiti di ordine economico-finanziario	
	e tecnico- organizzativo, meglio specificati nel relativo	
	contratto di avalimento (allegato "A"), messi a	
	disposizione dalla ditta individuale "ANDRESINI GIOVANNI	
	BENITO", C.F. NDRNGNN50M07G787K E P. IVA 00458810728, da	
	Polignano a Mare;	
	- con medesima determinazione si specificava che l'importo	
	complessivo dell'accordo quadro sarebbe stato comunque pari	
	ad € 774.000,00, oltre i.v.a.;	
	- con verbale in data 28/12/2016, sottoscritto	
	dall'Operatore economico contraente e dal Responsabile Unico	
	del Procedimento, si procedeva a dare avvio all'accordo	
	quadro in oggetto con decorrenza dall'01/01/2017;	
	- con nota prot. PR_BAUTG_Ingresso_0003890_20170127 del	
	27/01/2017, la prefettura U.T.G. di Bari comunicava che	
	"Viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della	

Documentazione Antimafia" alla data del 27/01/2017, in capo

alla società EFFAR S.R.L., "non risultano le cause di

decadenza di cui all'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159";

- con richiesta inoltrata alla Banca Dati Nazionale Unica

della Documentazione Antimafia in data 27/01/2017 prot. n.

PR_BAUTG_ Ingresso_0003895_20170127, l'Ufficio Contratti e

Appalti richiedeva alla Prefettura U.T.G. di Bari il

rilascio della Comunicazione Antimafia inerente alla ditta

individuale "ANDRESINI GIOVANNI BENITO", e che a tutt'oggi

non risulta pervenuto alcun riscontro.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, volendo

far risultare da apposito atto formale le modalità, le norme

e le condizioni del presente appalto, di comune accordo

stabiliscono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente accordo.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il Comune di Altamura, come sopra rappresentato, affida alla

impresa che, come sopra rappresentata, accetta, mediante

sottoscrizione dell'accordo quadro, l'esecuzione dei "lavori

di manutenzione ordinaria delle strade comunali interne e

degli spazi pubblici comunali, nonché di eventuali lavori di

manutenzione straordinaria sulle stesse aree", per il

biennio 2017-2018. A sua volta l'Operatore Economico

contraente si impegna ad eseguire i lavori che gli saranno ordinati nel rispetto dei patti risultanti dal presente accordo quadro, dichiarando che li assumerà con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio. Le prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro consistono nell'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione descritti all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, e nell'Elenco Prezzi predisposto dall'U.T.C., entrambi approvati con determinazione dirigenziale n. 619 del 19/07/2017. La Stazione Appaltante potrà recedere dal presente accordo quadro nei limiti delle utilità conseguite, qualora pervenga, successivamente alla sua stipulazione, comunicazione antimafia precedentemente richiesta a norma dell'art. 87 del D. Lgs. 159/2011, che dovesse attestare che in capo all'impresa ausiliaria, "ANDRESINI GIOVANNI BENITO" da Polignano a Mare, sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del citato decreto.

Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE.

L'importo complessivo dell'accordo quadro è di € 774.000,00, oltre i.v.a, di cui: € 519.000,00 oltre I.V.A., comprensivo di € 15.519,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per i lavori di manutenzione ordinaria; € 255.000,00, di cui € 7.821,12 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso, per eventuali lavori di manutenzione straordinaria, da finanziare con specifico atto dell'Amministrazione Comunale, da regolamentare con apposita disposizione di servizio - ordinativo lavori ed autonoma contabilità. Tali importi sono comprensivi di quanto sarà imputato nei singoli contratti manutentivi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il Presente accordo quadro avrà validità per tutto il biennio 2017/2018, salvo che precedentemente a tale termine siano stati affidati lavori sino alla concorrenza dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro; qualora, invece, l'importo complessivo dell'accordo quadro non fosse esaurito nel periodo previsto, l'Operatore Economico contraente non avrà nulla a pretendere poiché tale somma non costituisce per esso il minimo garantito.

Art. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, anche se non materialmente allegati: a) il Capitolato Speciale d'Appalto; b) l'elenco prezzi di progetto approvato con determinazione dirigenziale 619 del 19/07/2016; c) l'offerta dell' Operatore Economico Contraente; d) Il listino prezzi delle OO.PP., emanato dalla Regione Puglia nell'anno 2012, per le lavorazioni non comprese nell'elenco prezzi di progetto; e) Il listino dell'associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia (ARIAP) del 10 semestre 2014 per le lavorazioni non comprese

nei listini di cui ai precedenti punti b) e d). Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 5 - NORMATIVA APPLICABILE.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato d'oneri e dal presente accordo, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Operatore Economico contraente: 1) il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655- 1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c."); 2) le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri; 3) il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 4) il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale") per le parti non abrogate dal D. Lgs 50/2016; 5) le leggi, i decreti, le circolari ministeriali e linee guida dell'ANAC vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 6) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto; 7) le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti

che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Art. 6 - ELEZIONE DEL DOMICILIO.

L'Operatore Economico Contraente, elegge domicilio presso la Casa Municipale del Comune di Altamura.

Art. 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalità di cui all'art. 12 del C.S.A. Per l'esecuzione dei lavori ricompresi nell'accordo quadro, la cui prestazione venga richiesta dal Comune di Altamura dovranno essere stipulati appositi contratti di appalto mediante scrittura privata anche sotto forma di ordinativi sottoscritti per accettazione, con firme non autenticate, da registrarsi in caso d'uso, da compensarsi a misura, con l'applicazione dei prezzi unitari dell'elenco prezzi, applicati alle quantità eseguite previo scorporo della quota degli oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto. Tali contratti, redatti anche nella forma degli ordinativi, dovranno riportare, quale contenuto minimo, il luogo di esecuzione dei lavori, l'importo e l'oggetto dei lavori con l'indicazione dei relativi oneri per la sicurezza, nonché i tempi per terminare le opere, l'eventuale C.I.G. dell'accordo quadro, il C.I.G. derivato e la clausola di tracciabilità. Trattandosi di accordo quadro nel quale vi è coincidenza tra soggetto che stipula l'accordo ed il

soggetto degli appalti a valle il C.I.G. è obbligatorio solo

qualora il contratto di appalto è sottoposto agli obblighi

di comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione. A

detti contratti si applicheranno inoltre le penali di cui

all'art. 9 del Capitolato Speciale.

Art. 8 - PREZZI CONTRATTUALI.

Ai prezzi di cui agli elenchi menzionati alle lettere b) d)

e) del precedente art. 5, sarà applicato lo sconto unico del

31,536=(trentunovirgolacinquecentotrentaseper cento) offerto

in gara dall'Operatore Economico Contraente, previo scorporo

della quota degli oneri della sicurezza non soggetta a

ribasso, che sarà definita nell'ambito dei singoli contratti

di affidamento delle lavorazioni. Per ogni lavoro affidato

nell'ambito del presente accordo quadro, sarà disposto dalla

D.L., sulla base di S.A.L. e relativi certificati di

liquidazione, il pagamento per somme non inferiori a

30.000,00=(trentamila/00). La liquidazione del credito

residuo avverrà con le modalità di cui all'art. 15 del

C.S.A. . I prezzi di cui ai summenzionati elenco prezzi,

listino prezzi delle OO.PP., emanato dalla Regione Puglia

nell'anno 2012 e del listino dell'associazione Regionale

Ingegneri e Architetti di Puglia (ARIAP) del 1° Semestre

2014 al netto del ribasso percentuale offerto in sede di

gara dall'Operatore economico contraente, costituiscono i

prezzi contrattuali. Nei casi previsti dall'art.4 del

Capitolato Speciale di Appalto, si procederà con le modalità
ivi indicate alla determinazione dei nuovi prezzi.

Art. 9 - RITENUTE.

Relativamente ai pagamenti di cui sopra, la Stazione
Appaltante opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016,
una ritenuta dello 0,50%=(zerovirgolacinquantaper-
cento). Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo,
previo rilascio del Documento Unico di Regolarità
Contributiva. Trovano in ogni caso applicazione al presente
contratto le norme, di cui al richiamato art. 30 del D. Lgs.
50/2016 in materia di interventi sostitutivi della Stazione
Appaltante in caso di inadempienza contributiva e/o
retributiva dell'Operatore Economico Contraente.

Art. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Operatore economico contraente assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
l. 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche. In particolare
dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA,
dedicati, anche se non in via esclusiva, alla registrazione
di tutti i movimenti finanziari relativi al presente
appalto, i quali dovranno essere eseguiti esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero

	con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la	
	piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo	
	del bonifico bancario o postale ovvero degli 'altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.	
	Negli eventuali contratti di subappalto e/o con i	
	subcontraenti della "filiera delle imprese", l'Operatore	
	Economico Contraente si obbliga ad inserire, a pena di	
	nullità degli stessi, apposita clausola contrattuale	
	relativa all'ottemperanza degli obblighi di tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 e s.m.i.. Nel	
	caso in cui l'Operatore Economico Contraente, abbia notizia	
	dell'inadempimento del rispetto degli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010 da parte	
	del subcontraente, dovrà procedere all'immediata	
	comunicazione alla stazione appaltante e alla	
	Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Bari.	
	L'Operatore Economico Contraente, comunicherà al Comune gli	
	estremi identificativi del conto corrente dedicato ai	
	movimenti finanziari relativi ai lavori alla sottoscrizione	
	di ogni singolo contratto nonché, nello stesso termine le	
	generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad	
	operare su di esso. Parimenti, l' Operatore Economico	
	Contraente dovrà comunicare al Comune ogni modifica in	
	merito a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad	

operare su questo.

Art. 11 – TUTELA DEI LAVORATORI.

L'"Operatore Economico Contraente" dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'"Operatore Economico Contraente" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Il mancato pagamento della retribuzione e dei contributi assistenziali e previdenziali e delle ritenute fiscali rappresenta grave violazione contrattuale per la quale la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà risolvere il presente contratto qualora l'Operatore Economico Contraente, i suoi dipendenti e/o i suoi collaboratori violino gli obblighi, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante le norme del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", applicabili agli stessi in quanto compatibili.

Art. 12 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.

L'Operatore Economico Contraente depositerà prima della consegna del primo dei lavori il documento recante la valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008. Egli dovrà inoltre depositare in occasione di ciascun contratto un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Art. 13 – OBBLIGHI ED ONERI.

Sono a carico dell'Operatore Economico Contraente, e quindi da considerarsi compresi negli importi dei lavori dei singoli contratti discendenti dal presente accordo e remunerati con i prezzi di contratto, anche gli oneri e obblighi di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto, per i quali non spetterà quindi all' Operatore Economico Contraente altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti.

Art. 14 – ALTRI ADEMPIMENTI.

Sono a carico dell' Operatore Economico Contraente tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione delle lavorazioni affidate ai sensi del presente accordo quadro. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,

tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti

sono a totale carico dell'Operatore Economico Contraente. L'

Operatore Economico Contraente si obbliga a tenere indenne

il Comune da ogni controversia o causa diretta od indiretta,

dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente

delle quali esso è il solo responsabile.

Art. 15 - GARANZIA PER L'ESECUZIONE.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il

presente accordo quadro per l'affidamento dei lavori di

manutenzione ordinaria, già finanziati, l'Operatore

Economico Contraente ha prodotto garanzia fidejussoria di €

333.377,28=(trecentotrentatremilatrecentosettantasette/28),

con polizza fidejussoria n. 1004905 rilasciata in Lamezia

Terme in data 25/01/2017 da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. . La

cauzione sarà svincolata con le modalità di cui all'art. 103

del D. Lgs.50/2016.

Art. 16 - POLIZZA R.C.T.

L'Operatore Economico Contraente ha prodotto apposita

polizza assicurativa R.C.T., n. 1004916 rilasciata in

Lamezia Terme il 25/01/2017 da ELBA ASSICURAZIONI SPA, per i

seguenti massimali assicurati: Sezione A: Partita 1

774.000,00=(settecentosettantaquattromila/00); Sezione B -

R.C.T. € 500.000,00=(cinquecentomila/00).

Art. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

È tassativamente vietata la cessione anche parziale

dell'accordo quadro e dei lavori da esso discendenti. La
cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo
quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso,
l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il
diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni
conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

Art. 18 - SUBAPPALTO.

L'Operatore Economico contraente in sede di gara ha
dichiarato di volersi avvalere dell'istituto del subappalto
nei limiti di legge, relativamente ai singoli affidamenti
discendenti dall'accordo quadro. Per i singoli lavori
affidati in attuazione del presenta accordo quadro il
subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti
previsti dall'art. 105 del Codice degli appalti. A norma
dell'art. 105 co. 13 del Codice, l'Amministrazione
aggiudicatrice corrisponderà direttamente al subappaltatore,
al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di
beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi: 1) quando il subappaltatore
o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 2) in
caso inadempimento da parte dell'Operatore Economico
contraente o anche su richiesta del subappaltatore e se la
natura del contratto lo consente.

Art. 19 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001,

l'appaltatore sottoscrivendo il presente atto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Altamura, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 20 - ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.

Il Dirigente del VI Settore, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Altamura e il rappresentante della società appaltatrice dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dirigente ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento.

Art. 21 - RISPETTO DEL PATTO D'INTEGRITÀ

Con la sottoscrizione del presente accordo quadro l'Operatore Economico Contraente si obbliga al rispetto del del Patto di Integrità del Comune di Altamura di cui all'art. 1 co. 17 della Legge n. 190/2012, approvato con delibera di G.C. n. 175 del 22/12/2016 che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico dell'Operatore Economico Contraente, tutte le spese relative e conseguenti al presente accordo quadro, ivi comprese quelle di bollo, copia e registro dei singoli contratti, quelle tributarie, ad eccezione dell'IVA.

Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Stazione Appaltante utilizzerà i dati forniti solo ai fini del presente accordo. Comunque il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti nei limiti ivi consentiti, di cui alla legge 241/90 e s.m.i.

All'Operatore Economico Contraente vengono riconosciuti i diritti previsti dal D. Lgs 196/03.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

Del che richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia ed ho letto a chiara ed intelligibile voce alle costituite parti, le quali hanno

dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà e lo hanno con me sottoscritto unitamente agli allegati, dei quali viene omessa la lettura per averne preso conoscenza in precedenza. Detto atto, in uno con l'allegato, di cui si attesta la conformità agli originali analogici- agli atti degli uffici competenti - da cui sono tratti su supporto informatico a mezzo copia per immagine e che ne compongono parte integrante e sostanziale, è stato sottoscritto in mia presenza dall'ing. Fabio ARMENISE, con firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore InfoCert e ove risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale (valido sino al 19/12/2021), e dall'ing. Vittorio DIFONZO, Dirigente del VI Settore LL.PP. del Comune di Altamura con firma digitale rilasciata da Infocert Firma Qualificata, la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore e ove risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale (valido sino al 20/10/2018). Il presente atto, firmato da me, Pubblico Ufficiale Rogante, a mezzo di firma digitale, il cui certificato risulta vigente alla data odierna, si compone a video di n. 18 (diciotto) pagine per intero e parte della diciannovesima sino alla fine del presente periodo, oltre agli allegati.

ACCORDO QUADRO DA CONCLUDERSI CON UN UNICO OPERATORE RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE, NONCHÉ DI EVENTUALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STESSA AREE NEL BIENNIO 2017 – 2018. CIG 6817612765

**Oggetto: “Contratto di Avvalimento”
(ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016)**

Tra

La società **EFFAR S.R.L.**, con sede in Bari, via Caldarola n. 14, CAP 70126, tel. 080-2146333, fax 080-9691601, P.I./C.F. 07540150724, e-mail info@effar.it, pec effarsrl@legalmail.it, in persona del rappresentante legale Fabio Armenise, nato a Bari il 27/05/1983, C.F. RMNFBA83E27A662R e residente in Bari, Via O. Respighi n. 63/B, d’ora innanzi indicata come “società avvalente”,

e

L’impresa **ANDRESINI GIOVANNI BENITO**, con sede in Polignano a Mare (Ba), Via V. C. Basile n. 67, CAP 70044, tel/fax 0804241681, C.F. NDRGNN50M07G787K, P.IVA 00458810728, email: andresiniimpresa@libero.it, pec: andresinigiovannibenito@pec.cassaedile.it, in persona del Titolare Andresini Giovanni Benito, nato a Polignano a Mare (Ba) il 07/08/1950, C.F. NDRGNN50M07G787K, residente in Polignano a Mare (Ba) Via V. C. Basile n. 69, d’ora innanzi indicata come “società ausiliaria”;

Premesso

- che la società avvalente intende partecipare alla seguente gara:

ACCORDO QUADRO DA CONCLUDERSI CON UN UNICO OPERATORE RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE, NONCHÉ DI EVENTUALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STESSA AREE NEL BIENNIO 2017 – 2018. CIG 6817612765

per la quale il bando prevede per la partecipazione alla medesima il possesso del requisito di Attestazione SOA per la categoria prevalente OG3 classifica III;

- che la società avvalente, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata, è carente del requisito di qualificazione sopra indicato richiesto dal bando e, pertanto, partecipa alla gara avvalendosi del requisito della società ausiliaria, ai sensi degli artt.46 e 47 Direttiva 2004/18, art.54 Direttiva 2004/17 e art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- L’impresa ausiliaria dispone di idonei requisiti e capacità tecniche;
- L’impresa ausiliaria non intende partecipare alla citata gara come non parteciperà alla stessa nemmeno indirettamente attraverso società controllate, controllanti o collegate;
- L’impresa ausiliaria dichiara che non ha presentate ne presenterà la qualificazione richiesta ad altra impresa nel corso della medesima procedura;
- che l’impresa ausiliaria ha manifestato la propria disponibilità a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente la società avvalente per tutta la durata dell’appalto e a fornirle i requisiti per la partecipazione alla gara;
- che tra la società avvalente e l’impresa ausiliaria non esistono altri legami o forme di collegamento diverse da quelle che si vanno a costituire per l’effetto della sottoscrizione del presente contratto;
- l’impresa ausiliaria e l’impresa concorrente hanno responsabilità solidale, secondo le condizioni ed i termini nello Schema di Contratto d’Appalto, in relazione alle prestazioni per le quali opera l’avvalimento;

Tutto ciò premesso e considerato

Tra la società avvalente e l’impresa ausiliaria si stipula un contratto di avvalimento, in base all’art. 89 del D.Lgs n.50/2016 ai seguenti patti e condizioni:

- l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della società avvalente a fornire, per la partecipazione alla gara per i lavori di:

ACCORDO QUADRO DA CONCLUDERSI CON UN UNICO OPERATORE RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE, NONCHÉ DI EVENTUALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STESSE AREE NEL BIENNIO 2017 – 2018. CIG 6817612765

bandita dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ALTAMURA E POGGIORSINI C/O COMUNE DI ALTAMURA , i requisiti relativi all'attestazione SOA nella categoria OG3 classifica III-BIS nonché la messa a disposizione del proprio apparato organizzativo e tecnico specificatamente versato nella tipologia dei lavori di che trattasi e precisamente nel proprio personale tecnico e di coordinamento oltre ai mezzi ed attrezzature che la società ausiliaria presterà nelle seguenti forme e contenuti:

Attrezzature:

- trapano a percussione Hammer PH 654;
- trabattello F.A.C.A.L. serie MITO;
- scala in alluminio serie ROBU;
- trapano miscelatore impastatore matricola 10120;
- betoniera a bicchiere polieri Lt 350 – matricola 10932;
- tramoggia scarica detriti Teknoplast;
- carriola ultraplant- UP8;
- compressore ad aria ATLAS COPCO X AS 46 DD - matricola aip 405713

Mezzi:

- Autocarro Fiat OM 40 Targa Ba 676061;
- Escavatore Fiat Allis W18A7C Targa Ba AA690

Addetti:

- N.4 operai ;

Il vincolo che legherà tale passaggio di risorse sarà quello del distacco temporaneo per il personale tecnico ed il noleggio di attrezzature e mezzi particolarmente versati nelle lavorazioni previste e non possedute dalla società avvalente.

Inoltre, l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della Società Avvalente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione del concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, mediante avvalimento, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50/2016, in relazione alla certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 di cui all'articolo 3, lettera mm), del D.P.R. n. 207 del 2010, come risultante da annotazione in calce all'attestazione S.O.A. precedentemente citata.

- L'obbligo assunto dall'impresa ausiliaria, decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed è vincolante per l'intera durata dell'appalto; il contratto si intenderà risolto di diritto qualora non venisse più esperita la procedura di gara ovvero la società avvalente non risultasse aggiudicataria anche a seguito di eventuale contenzioso.
- Con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa ausiliaria assume la responsabilità solidale con la società avvalente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Le imprese di cui sopra si impegnano in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 nonché la clausola risolutiva in essa espressamente prevista, come segue:

- utilizzando esclusivamente conti correnti dedicati accessi presso banche o presso le Poste Italiane;
- indicando i soggetti delegati ad operare su detti conti correnti;

- utilizzando esclusivamente bonifici bancari o postali, ovvero altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità dei flussi finanziari con l'indicazione del CIG e del CUP, in caso di effettuazione di pagamenti;
 - in caso di inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore, il subappaltatore, il subcontraente dovrà effettuare le comunicazioni alla Stazione Appaltante e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Competenza.
- L'impresa ausiliaria dichiara e garantisce il possesso del requisito di attestazione SOA nella categoria OG3 Classifica III-BIS, come da attestazione in allegato, rilasciata dalla società "SOA IC SPA" in data 24/04/2015 con scadenza 23/04/2018 n. 2852/50/01, e la certificazione di qualità ISO 9001:2008 rilasciata da "AFNOR CERTIFICATION" il 19/01/2005 e con scadenza il 02/03/2018, certificato n. 2015/66331.1, per la partecipazione alla gara come sopra menzionata; il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs n. 50/2016; inoltre il possesso dei nulla osta di Legge previsti dalla normativa antimafia;
 - Attesta il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett b) e c) del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016;
 - L'impresa ausiliaria non intende partecipare alla citata gara come impresa singola o associata o consorziata, né come impresa ausiliaria in favore di altri soggetti partecipanti in qualsiasi forma alla medesima gara; inoltre dichiara e garantisce che come società ausiliaria non si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese partecipanti alla gara;
 - Le parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 89 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.
La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità;
 - Gli oneri derivanti dal presente contratto sono stabiliti fra le parti nella misura percentuale del 2% (dueper cento). Detta percentuale sarà calcolata sull'importo netto dell'appalto eventualmente aggiudicato e saranno corrisposti, dalla società avvalente (EFFAR S.R.L.) all'impresa ausiliaria (ANDRESINI GIOVANNI BENITO) nei tempi e modi stabiliti con accordo a parte ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla predetta Legge 136/2010.
 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, esecuzione, inadempimento e risoluzione del presente contratto e degli obblighi da esso derivanti o ad esso comunque connessi, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri il cui funzionamento sarà disciplinato dalle norme del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio giudicherà secondo diritto ed in via rituale.


La Sede dell'Arbitrato sarà: BARI.

Il presente contratto viene letto, firmato e sottoscritto il 02/11/2016

La società avvalente

L'impresa ausiliaria

Cognome	ANDRESINI
Nome	GIOVANNI BENITO
nato il	7 agosto 1950
(atto n. 222	P. 1 S. A)
a	POLIGNANO A MARE BA)
Cittadinanza	italiana
Residenza	POLIGNANO A MARE
Via	VIA BASILE V.C. 69
Stato civile	
Professione	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	M. 1,70
Capelli	GRIGI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	



Firma del titolare *Giovanni Benito Andresini*
 POLIGNANO A MARE 18 ago 2011

IL SINDACO

Ufficiale di Anagrafe - P.S. - S.C.
 STRUTTORE DIRETTIVO
Ans. Anna Antonia SARDELLA

Impronta del dito indice sinistro

N. *1* Anagrafe
 Riscosso € *1,10*
 L'impiegato *so*

Data Scadenza : 17/08/2021



AO 9978144

1923 144 OFFICINA C.V. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
POLIGNANO A MARE

CARTA D'IDENTITA'

N° AO 9978144

DI
ANDRESINI
GIOVANNI BENITO



CITTÀ DI ALTAMURA **Città Metropolitana di Bari**

Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Articolo 1 – Il presente Patto d'integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d'impese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 – L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;



CITTÀ DI ALTAMURA

Città Metropolitana di Bari

3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a



CITTÀ DI ALTAMURA

Città Metropolitana di Bari

discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;

10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;

11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4 – La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *“codice di comportamento*



CITTÀ DI ALTAMURA

Città Metropolitana di Bari

dei dipendenti” e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l’esclusione dalla gara;
2. l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell’offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell’operatore economico;
4. l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 – Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.